

AVV. GIUSEPPE FANESI
Viale Celso Ulpiani, 28
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e fax 0735 780267 - cell. 3476630434
Pec: avvgiuseppefanesi@puntopec.it
Mail: avv.giuseppefanesi@libero.it

AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

23 LUG. 2021

COPIA

Ministero Istruzione
C/O Avvocatura
Distrettuale dello Stato Via
dei Portoghesi n. 12

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

00186 Roma

RICORSO

Nell'interesse dei Signori:

SANTARELLI PAOLO, nato a Pescara il 06.09.1968 c.f.

SNTPLA68P06G482X, residente in Roma, Circonvallazione Gianicolense n.

204; **RASPINO MASSIMILIANO**, nato a Roma il 12.03.1971 c.f.

RSPMSM71C12H501K, residente in Ascoli Piceno, Via Argillano n. 13;

VILLA LAURA, nata ad Ascoli Piceno il 10.04.1989 c.f.

VLLLRA89D50A462B, residente in Spinetoli (AP), Via Francesco Cinaglia

n. 7; **CASAGRANDE SILVIA**, nata a Fermo il 02.12.1975, c.f.

CSGSLV75T42D542V, residente in Porto San Giorgio (FM), Via Esino n. 9;

DI SALVATORE MARIA LAURA, nata a San Benedetto del Tronto (AP)

il 28.05.1982 c.f. DSLMLR82E68H769M, residente in San Benedetto del

Tronto (AP), Via Aniene n. 57; **MESSI ELISABETTA**, nata a Fermo il

09.11.1982, c.f. MSSLBT82S49D542F, residente in Fermo, Via Vivaldi n. 6;

LEONI LUCA, nato a Montegranaro (AP) il 23.08.1983, c.f.

LNELCU83M23F522G, residente in Torre San Patrizio (FM), Via M. Collier

n. 5; **CHIURCHIÙ BIANCA**, codice fiscale CHRBNC78H65E783K, nata a

Macerata il 25.06.1978, residente a Francavilla D'Ete, via Rotabella n. 1; **DI**

STEFANO CAMILLA, nata a Fermo, il 21.11.1989, residente a Porto San

Giorgio (FM), Via Nazario Sauro n. 145, codice fiscale

DSTCCL89S61D542X; **SANTARELLI MONICA**, nata a Fermo, il

13.06.1979, residente a Porto San Giorgio (FM), Via Galliano n. 39, codice


fiscale SNTMNC79H53D542X tutti rappresentati e difesi, dell'Avv. Giuseppe

Fanesi, del foro di Ascoli Piceno, c.f. FNSGPP51PC877V, giuste procure con

26/7/2021-455184 A
AGS Roma / ARCHIVIO



0455184-2021AAOORM



fogli separati che si allegano al presente ricorso, presso il cui studio in San Benedetto del Tronto, Viale Celso Ulpiani, n. 28, sono elettivamente domiciliati e difesi. Dichiarano, insieme al loro difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto - Viale Celso Ulpiani n. 28, a mezzo PEC: avvgiuseppefanesi@puntopec.it o tramite fax al seguente n. 0735 780267 o mediante mail: avv.giuseppefanesi@libero.it:

- ricorrenti -

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione**, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a, in persona del Signor Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, Roma (00186) e l'**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**, con sede in, Via XXV Aprile n. 19, Ancona (60125) in persona del Direttore Generale in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Corso Giuseppe Mazzini n. 55 Ancona (60121)

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

TIBURZI ALESSANDRA, codice fiscale TBRLSN88L54H769Z, nata a San Benedetto del Tronto (AP), il 14.07.1988, residente in Grottammare (AP) 63066 - Via G. Parini n. 47 sc.4 pi.3 int.9.

- controinteressato -

e nei confronti di altri 38 controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

del **D. D. G. n. 510 del 23.04.2020** (pubblicato in GU n. 34 del 28.04.2020)

del **Ministero dell'Istruzione** a firma del Capo Dipartimento: Bruschi (*doc.*

n. 1); del **D. D. G. n. 783 dell'08.07.2020** (pubblicato in GU n. 53 del

10.07.2020) del **Ministero dell'Istruzione** a firma del Capo Dipartimento:

Bruschi (*doc. n. 2*) e del provvedimento **DDG 453 del 7 giugno 2021 - m pi.**

AOODRMA REGISTRO DECRETI. R. 0000453 . 07-06-2021 emesso dal

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con il

quale è stata approvata la graduatoria finale di merito e sono stati nominati i

vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 - Italiano,

storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, relativamente alla Regione

Marche, bandito con i DD. DD. GG. n. 510 del 23.04.2020 (GU n. 34 del

28.04.2020) e n. 783 dell'08.07.2020 (GU n. 53 del 10.07.2020) e di ogni altro

atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale (*doc. n. 3*).

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile

2020, aveva pubblicato in G. U. n. 34 il 28.04.2020, al fine di contrastare il

fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni

scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei precari, il bando

relativo alla "*Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in*

ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado

su posto comune e di sostegno". Il decreto prevedeva 24.000 posti complessivi,

per l'immissione in ruolo dei precari negli anni scolastici 2020/2021,

2021/2022, 2022/2023 o successivi (*doc. n. 1*).

La procedura straordinaria, bandita a livello nazionale, prevedeva la

suddivisione dei posti a livello regionale per tipologia e classe di concorso.

Alla Regione Marche, Tabella A, alla classe di concorso A022 - Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado venivano assegnati 56 posti (doc. n. 4).

Il Ministero dell'Istruzione, con successivo decreto n. 783 dell'08.07.2020, pubblicato in G.U. n. 53 del 10.07.2020, elevava a trentaduemila i posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria (doc. n. 2).

Alla Regione Marche alla classe di concorso A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, Tabella A, venivano assegnati 74 posti (doc n. 5 - pag. 20).

L'intento del legislatore con la previsione di tale procedura straordinaria era ed è quello di incidere sulla situazione dei docenti che lavorano presso le istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento e il riconoscimento delle qualifiche ottenute.

Nell'ottica di fornire risposta a tale finalità l'articolato normativo prevedeva il possesso per i candidati di determinati requisiti, la regolamentazione delle commissioni di valutazione e lo svolgimento delle prove.

In relazione al primo profilo, la previsione normativa richiedeva espressamente, oltre al titolo di studio specifico per la classe di concorso, l'insegnamento di tre annualità di insegnamento nella classe di concorso, negli ultimi dodici anni presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non erano in possesso del descritto requisito.

In riferimento a tale aspetto, le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore erano chiare e inequivocabili poiché, oltre a richiedere il requisito del titolo di studio, prevedevano in aggiunta anche l'esperienza professionale di

insegnamento per tre anni scolastici.

Quest'ultimo requisito non appariva irragionevole in un concorso straordinario; invero, il dato collegato all'esperienza professionale acquisita con l'insegnamento e con il servizio prestato, previsto in aggiunta al possesso di idoneo titolo di studio, costituiva un parametro diretto da un lato ad inserire un criterio di merito collegato all'attività esercitata, dall'altro a delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, rivelandosi coerente con la ratio sottesa all'intervento ministeriale, ossia eliminare il precariato storico.

Pertanto, il requisito integrativo dell'esperienza professionale triennale acquisita, collegato all'attività svolta con specifico nesso al settore di riferimento, doveva rappresentare un imprescindibile parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti.

In relazione al profilo inerente alla disciplina delle commissioni di valutazione, il concorso straordinario indetto con il decreto n. 510/2020, all'art. 7, comma 1, stabiliva che le stesse dovevano essere *“presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e composte da due docenti”*.

Il secondo comma dello stesso articolo 7 rinviava agli articoli 8 e 9 per l'individuazione dei requisiti di cui dovevano essere in possesso i presidenti e i componenti.

La norma proseguiva statuendo al comma 6 che *“la composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità”*.

In ordine ai requisiti dei componenti della commissione, l'articolo 9 del decreto n. 510/2020 rubricato *“Requisiti dei componenti”*, al comma 1,

prescriveva che *“I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso”*.

Il successivo articolo 10 del decreto n. 510/2020, rubricato *“Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni”*, al comma 1, stabiliva che *“Sono condizioni ostative dall’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione”* e alla lettera ‘e’ specificava che *“a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*.

In relazione alle regole di svolgimento delle prove, l’art. 12 del decreto n. 510/2020, rubricato *“Articolazione della procedura”*, prescriveva che *“La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli”* e prevedeva che *“Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti”*.

Il successivo art. 13, comma 1, del decreto n. 510/2020 prevedeva che *“la prova scritta, computer based, è composta di 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova scritta, ha una durata pari a 80 minuti ...”*.

L'art. 13, comma 8, del decreto n. 510/2020, stabiliva che avrebbero superato
“la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”
(doc. n. 1).

L'art. 13 del decreto n. 510/2020 veniva sostituito dall'art. 13 del decreto n. 783 dell'08.07.2020 e la nuova disposizione, al comma 1, stabiliva che la prova scritta, avente una durata di centocinquanta minuti, doveva essere superata *“con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando”*. Al comma 2 prevedeva che *“La prova scritta per posti comune è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché delle capacità di comprensione del testo di lingua inglese”* e disponeva, per la prova di lingua, un elaborato composto da *“cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento”* e *“un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue”*. (Secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), il livello B2 per la lingua inglese presuppone che il candidato sia in grado di comprendere gli elementi fondamentali di un testo complesso, su argomenti concreti e astratti. Inoltre possa interagire con scioltezza con un madrelingua e avere una capacità di scrittura tale da elaborare un testo chiaro e dettagliato su una moltitudine di argomenti).

Il successivo comma 11, dell'art. 13 del decreto n. 783 dell'08.07.2020,

contrariamente a quanto disposto al comma 1, stabiliva che avrebbero superato la prova scritta ***“i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8”*** (doc. n. 2).

Al termine di ogni prova doveva essere redatto apposito verbale delle riunioni, al fine di dare evidenza di tutte le fasi essenziali in cui si era svolta la prova. Il verbale d'aula, firmato da tutti i componenti della commissione di valutazione o dal comitato di vigilanza, doveva essere trattenuto dalla commissione o dal comitato di vigilanza (doc. nn. 6 e 7).

La commissione, terminata la correzione degli elaborati, pubblicava l'elenco di coloro che avevano superato la prova scritta (doc. n. 9).

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche il giorno **07.06.2021 pubblicava la graduatoria definitiva** con l'elenco dei vincitori della prova del concorso straordinario classe A022 Italiano, Storia e Geografia svolto nella Regione Marche (doc. n. 3).

Preso atto del dettato normativo, alcuni ricorrenti, non risultanti tra gli elenchi di coloro che avevano superato la prova scritta, chiedevano all'Ufficio Scolastico della Regione Marche l'accesso agli atti. Gli stessi, dall'esame dei documenti inviati dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche rilevavano delle irregolarità relative ai provvedimenti impugnati.

Con il presente ricorso, gli odierni ricorrenti chiedono l'annullamento del **D. G. n. 510 del 23.04.2020** (pubblicato in GU n. 34 del 28.04.2020) del Ministero dell'Istruzione a firma del Capo Dipartimento: Bruschi (doc. n. 1); del **D. D. G. n. 783 dell'08.07.2020** (pubblicato in GU n. 53 del 10.07.2020) del Ministero dell'Istruzione a firma del Capo Dipartimento: Bruschi (doc. n.

2) e del provvedimento **DDG 453 del 7 giugno 2021 - m pi. AOODRMA**

REGISTRO DECRETI. R. 0000453 . 07-06-2021 emesso dal Direttore

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con il quale è stata

approvata la graduatoria finale di merito e sono stati nominati i vincitori della

procedura concorsuale per la classe di concorso A022 - Italiano, storia,

geografia nella scuola secondaria di I grado, relativamente a quello svolto

presso la Regione Marche, bandito con i DD. DD. GG. n. 510 del 23.04.2020

(GU n. 34 del 28.04.2020) e n. 783 dell'08.07.2020 (GU n. 53 del 10.07.2020)

(*doc. n. 3*) e l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto,

connesso e/o consequenziale, previa adozione di idonee misure cautelari.

DIRITTO

Tanto premesso, è evidente l'interesse degli odierni istanti ad impugnare le

disposizioni di cui in epigrafe, in precedenza meglio illustrate, laddove le

medesime frustrano ingiustamente le loro legittime aspettative a poter accedere

alla professione di insegnante di ruolo.

In via preliminare, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato

(*cfr. Cons. Stato Sez. III, 26-02-2016, n. 795*), va affermata la giurisdizione del

Giudice Amministrativo nella presente controversia, atteso che i ricorrenti non

fanno valere un diritto all'assunzione ma impugnano un atto di macro -

organizzazione della Pubblica Amministrazione, relativa all'assunzione

mediante pubblico concorso.

Come è noto, il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di

reclutamento per il pubblico impiego, in quanto, con tale meccanismo

strumentale, si è in grado di assicurare il principio di uguaglianza, il buon

andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione.

La regola del pubblico concorso resta il metodo migliore e diretto a selezionare i più meritevoli e i più capaci in modo esclusivo in attuazione dei principi di rilievo costituzionale, in ragione della peculiarità di particolari uffici.

Orbene, il reclutamento degli insegnanti avviene nelle forme ordinarie del concorso pubblico (*art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*), ma, nel caso specifico, il legislatore, per finalizzare la soluzione di un annoso problema, quale quello del precariato storico degli insegnanti, ha inteso procedere alla copertura dei posti comuni e di sostegno attraverso il reclutamento mediante concorso straordinario per le operazioni di immissione in ruolo con i decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'08.07.2020 (*doc. nn. 1 e 2*).

La selezione dei candidati nei concorsi pubblici è svolta dalle Commissioni esaminatrici, composte esclusivamente da tecnici esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, tra docenti ed estranei alle medesime (*art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546*).

Nel caso in esame, terminata la procedura concorsuale, la commissione ha elaborato la graduatoria finale con l'elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta.

Successivamente, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche pubblicava il **provvedimento DDG 453 del 7 giugno 2021 - m pi.**

AOODRMA REGISTRO DECRETI. R. 0000453 . 07-06-2021 con il quale ha approvato la graduatoria finale di merito e ha nominato i vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 - Italiano, Storia,

Geografia nella Scuola Secondaria di I grado, relativamente alla Regione Marche, bandito con il DD. DD. GG. n. 510 del 23.04.2020 (GU n. 34 del 28.04.2020) e con il D. D. G. n. 783 dell'08.07.2020 (pubblicato in GU n. 53 del 10.07.2020) (*doc. n. 3*).

Con il presente ricorso si impugna anche il provvedimento riguardante la graduatoria finale che si palesa illegittimo in quanto assolutamente privo di motivazioni che possano in qualche modo sorreggerlo.

Tutto quanto innanzi premesso, gli odierni ricorrenti propongono il presente ricorso, come già anticipato in punto di fatto, poiché appare l'illegittimità sotto diversi profili degli atti impugnati, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato il non superamento della prova concorsuale, l'esclusione/non ammissibilità dalla graduatoria finale dei ricorrenti, pertanto, gli atti indicati andranno tutti annullati sulla base dei seguenti motivi di diritto.

MOTIVO n. 1

VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST. - Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-*octies* della Legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'08.07.2020 - Eccesso di potere - Difetto assoluto di motivazione - Difetto di istruttoria - Carenza dei presupposti in fatto e diritto - Manifesta erroneità - Irragionevolezza - Invalidità - Violazione del giusto procedimento - Travisamento - Illogicità - Arbitrarietà - Genericità - Irragionevolezza e Sviamento di funzione - Disparità di trattamento - Ingiustizia Manifesta - Violazione dei principi di *par condicio* concorrenziale.

I ricorrenti eccepiscono, in primis, l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, Art. 7 (cosiddetta riforma Madia) "*Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", secondo cui i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni devono prevedere "*l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere*" e di conseguenza l'illegittimità degli articoli 13 dei decreti 510/2020 e 783/2020, laddove stabiliscono che la prova di lingua straniera debba essere sostenuta in lingua inglese.

L'art. 13 del decreto n. 510 del 23.04.2020, in tema di prova scritta, prevedeva, infatti, cinque quesiti relativi alla capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese, mentre l'art. 13 del decreto n. 783 dell'08.07.2020 stabiliva un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta, volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

La procedura concorsuale, laddove si è previsto lo svolgimento della prova di lingua straniera esclusivamente in lingua inglese e non calibrata su una lingua comunitaria del quadro comune europeo di riferimento, non avrebbe messo i candidati sullo stesso piano delle conoscenze e delle competenze possedute in una lingua straniera europea diversa dalla lingua inglese.

Tale circostanza ha prodotto una disparità di trattamento valutativo ai fini del superamento del concorso per i candidati che hanno risposto ai quesiti in lingua inglese e quelli che non hanno potuto rispondere perché in possesso delle

competenze e conoscenze di altra lingua europea.

L'eccezione di incostituzionalità del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 art. 7 e di conseguenza dei decreti 510/2020 e 783/2020 art. 13 non è manifestamente infondata, perché in un concorso pubblico laddove viene valutata soltanto la conoscenza della lingua inglese, non si mettono sullo stesso piano i candidati che possono esprimere le loro conoscenze e capacità linguistiche con altre lingue comunitarie (francese, spagnolo, tedesco ecc.). Detti decreti violano il principio di uguaglianza formale e sostanziale stabilito dall'art. 3 della Costituzione laddove dispone che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge ..."*.

I decreti nn. 510/2020 e 783/2020 sottopongono, quindi, i candidati a trattamenti diversi e precludono la valutazione in modo uguale, pertanto, sono da ritenersi illegittimi costituzionalmente.

Sotto altro profilo si evidenzia l'intrinseca irragionevolezza della scelta di individuare una sola lingua su cui valutare la conoscenza in materia di lingua straniera in sede concorsuale.

Alla luce di quanto sopra si solleva, poiché rilevante nel presente giudizio trattandosi di norme applicabili nel caso de quo e influenti per la sua decisione, questione di legittimità costituzionale delle previsioni sopra richiamate (*doc. nn. 1 e 2*).

MOTIVO n. 2

Violazione artt. 1, 2, 3, 51 e 97 della Costituzione italiana; Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'08.07.2020; Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione art. 4, d. l. n. 460/1998; Eccesso

di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, Irragionevolezza e Sviamento di Funzione dell'istruttoria, della motivazione. - Illogicità e ingiustizia manifesta.

La composizione della commissione è viziata dalla violazione dell'art. 9 del decreto n. 510 del 23 aprile 2020.

L'art. 9 del decreto n. 510/2020 rubricato "*Requisiti dei componenti*", come precisato, al comma 1 prescrive che "*I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso*" (doc. n. 1).

Nonostante la chiara previsione normativa, secondo la quale i componenti della commissione devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio nella specifica classe di concorso, dal curriculum della prof.ssa Schiavoni Elena, componente della commissione esaminatrice, emerge che la stessa è titolare della cattedra di A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado presso un Istituto superiore di secondo grado, l'IPSEOA "Varnelli" - Cingoli (MC), quindi la Commissaria non risulta essere insegnante nella specifica classe di concorso "*A022- Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" (doc. n. 10).

La nomina quale componente della commissione della prof.ssa Schiavoni Elena risulta pertanto viziata e come tale illegittima.

La suddetta situazione di incompatibilità, infatti, è idonea a vulnerare non soltanto l'attività valutazionale di correzione degli elaborati, ma a monte anche

quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri.

In primo luogo, la presenza in commissione di un membro (prof.ssa Schiavoni Elena) non titolare della cattedra nella specifica classe di concorso “A022-Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ha determinato la valutazione delle conoscenze e competenze dei candidati da parte di un commissario chiamato a pronunciarsi in un ambito non compreso nelle materie oggetto del suo insegnamento.

Secondariamente, il ricorrere della sopra evidenziata situazione di incompatibilità del componente della commissione esaminatrice si rivela in contrasto con la *ratio* sottesa all’art. 9 del bando (*doc. n. 1 e 2*).

Alla luce di quanto esposto risulta minata l’imparzialità di giudizio che deve informare l’attività di un organismo valutatore in diretta derivazione dei canoni di imparzialità e buon andamento ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

MOTIVO n. 3

Violazione artt. 1, 2, 3, 51 e 97 della Costituzione italiana; Violazione e falsa applicazione della *lex specialis di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell’08.07.2020*; Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione art. 4, d. l. n. 460/1998; Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, Irragionevolezza e Sviamento di Funzione dell’istruttoria, della motivazione. - Illogicità e ingiustizia manifesta.

La composizione della commissione è viziata dalla violazione dell’art. 10 del decreto n. 510 del 23 aprile 2020.

L’art. 10 del decreto n. 510/2020, rubricato “*Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni*”, al comma 1 lettera

‘e’ stabilisce che sono condizioni ostative dall’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione “*a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*”.

Tuttavia, in contrasto con quanto previsto dalla norma, il Presidente della commissione per la classe di concorso “*A022- Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, prof.ssa Corridoni Lauretta, come evincibile dal *curriculum*, nel periodo compreso tra il 01.07.2019 al 07.02.2020, ha svolto un incarico con comando presso il MIUR in ufficio con diretta collaborazione con il Ministro dell’Istruzione e, pertanto, non avrebbe potuto ricoprire la carica di Presidente della commissione di esami, versando chiaramente in una delle condizioni ostative poc’anzi menzionate (*doc. n. 8*).

La nomina quale Presidente della commissione della prof.ssa Corridoni Lauretta risulta pertanto viziata e come tale illegittima.

La suddetta situazione di incompatibilità, infatti, è idonea a vulnerare non soltanto l’attività valutazionale di correzione degli elaborati, ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri.

Secondariamente, la sopra evidenziata situazione di incompatibilità del presidente, si rivela in contrasto con la *ratio* sottesa all’art. 10 del bando, che tende a evitare una commistione tra organi politici e commissione esaminatrice (*doc. n. 1 e 2*).

Alla luce di quanto esposto, risulta minata l’imparzialità di giudizio che deve

informare l'attività di un organismo valutatore in diretta derivazione dei canoni di imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

MOTIVO n. 4

Violazione artt. 3, 51 e 97 della Costituzione italiana - Violazione e falsa applicazione della *lex specialis di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'08.07.2020, Eccesso di Potere per Falsità dei Presupposti, Irragionevolezza e Sviamento di Funzione. Illogicità e ingiustizia manifesta.*

Con il presente motivo si lamenta la violazione degli artt. 7, comma 6, del decreto n. 510/2020 e 7, comma 7 del decreto n. 783/2020 (*doc. n. 2*).

Le norme prevedono espressamente che *“La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità”*.

La commissione di esame istituita dalla Regione Marche, Tabella A, per la classe di concorso A022 - Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado risulta costituita da soli membri di sesso femminile, quindi in violazione delle norme sopra richiamate, peraltro senza alcuna esplicita motivazione sull'impossibilità di diversa composizione (*doc. n. 10*).

Da quanto sopra esposto risulta che la composizione della commissione non rispetta la disposizione normativa e pertanto mina l'imparzialità di giudizio che deve informare l'attività di un organismo valutatore in diretta derivazione dei canoni di imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

MOTIVO n. 5

Violazione artt. 3, 51 e 97 della Costituzione italiana - Violazione e falsa

	applicazione della <i>lex specialis</i> di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e	
	n. 783 dell'08.07.2020, Eccesso di Potere per Falsità dei Presupposti,	
	Irragionevolezza e Sviamento di Funzione. Illogicità e ingiustizia	
	manifesta.	
	I ricorrenti eccepiscono il comportamento illegittimo tenuto dalla commissione	
	nello svolgimento della correzione degli elaborati.	
	In particolare, emerge dal verbale n. 13 (documento in atti) che nella riunione	
	del 20 marzo 2021, dalle ore 14:45 alle ore 19:00, in quattro ore e quindici	
	minuti (ore 4:15), la commissione ha corretto le prove di otto candidati,	
	ciascuna delle quali constava di cinque quesiti della lingua italiana e cinque	
	quesiti della lingua inglese. Inoltre, nella stessa seduta gli esaminatori	
	avrebbero dovuto compilare le schede di valutazione per ogni esaminando e	
	avrebbero dovuto redigere anche il verbale della riunione (<i>doc. n. 11</i>).	
	È lecito evidenziare come sia difficilmente ipotizzabile che in un'unica seduta,	
	in un lasso di tempo quale quello sopra indicato (quattro ore e quindici minuti),	
	la commissione sia stata effettivamente in grado di svolgere tutte le attività	
	poc'anzi elencate. Pertanto o le suddette incombenze non venivano adempiute	
	dai membri con la dovuta diligenza e attenzione o la correzione non è avvenuta	
	in maniera collegiale, il tutto in contrasto con il normale svolgimento che	
	un'attività di correzione di prove di tale complessità richiede.	
	Tali circostanze denotano una evidente illegittimità dell'operato della	
	Commissione esaminatrice.	
	MOTIVO n. 6	
	Violazione artt. 3, 51 e 97 della Costituzione italiana - Violazione e falsa	
	applicazione della <i>lex specialis</i> di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e	

n. 783 dell'08.07.2020. Eccesso di Potere per Falsità dei Presupposti.

Irragionevolezza e Sviamento di Funzione.

Altra irregolarità addebitabile alla commissione esaminatrice riguarda le modalità di sottoscrizione dei verbali di correzione delle prove.

A titolo esemplificativo, con riferimento al verbale n. 13, come si evince dai documenti allegati, in data 20 marzo 2021, alle ore 14:45, in modalità sincrona sulla piattaforma Meet di GSuite, si riuniva la commissione giudicatrice per la classe di concorso A022 –Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado. La seduta si concludeva alle ore 19:00.

Risulta che la commissione ha redatto, letto e sottoscritto il verbale n. 13 della riunione del 20 marzo 2021 non già al termine della riunione stessa (come evidenziato, conclusa alle ore 19:00 dello stesso 20 marzo 2021), bensì con firma digitale apposta dai membri successivamente in data 27.04.2021; le suddette firme, inoltre, venivano apposte in orari diversi da parte del Presidente e dei Commissari.

Il verbale n. 13 del 20.03.2021, infatti, veniva sottoscritto il 27.04.2021 alle ore 06:46 da Lauretta Corridoni, Presidente della Commissione, alle ore 09:51 da Elena Schiavoni, Commissario, alle ore 10.38 da Paola Maria Pesarini, Commissario aggregato, alle ore 13:56 da Vittoria Trotta, Commissario e alle ore 17:24 da Michela Pediconi, segretaria della Commissione (*doc. n. 11*).

Nel verbale si dava atto che durante la seduta (tenutasi in data 20.03.2021) si **procedeva alla correzione delle prove e venivano altresì riportati i risultati di esse** (*doc. n. 11*).

Al suddetto verbale non veniva, tuttavia, allegata la griglia di valutazione dei candidati, che, viceversa, veniva compilata successivamente.

Infatti, con specifico riferimento alla **griglia di valutazione** del ricorrete Santarelli Paolo (codice 57-10038347), relativa alla **correzione del 20.03.2021**, si evidenzia che la stessa è stata **sottoscritta digitalmente, in data 19 aprile 2021**, dal Presidente e dai Commissari in maniera separata e in orari diversi, precisamente alle ore 20:25 dal Presidente della Commissione Lauretta Corridoni, alle ore 18:40 dal Commissario Elena Schiavoni, alle ore 18:51 dal Commissario Vittoria Trotta, alle ore 18:45 dal Commissario aggregato Paola Maria Pesarini e alle ore 20:42 dalla segretaria della Commissione Michela Pediconi (*doc. n. 13*).

Anche i compiti e le griglie dei ricorrenti Chiurchiù, Di Stefano Camilla e Villa Laura mostrano le violazioni sopra descritte, in quanto riportano le sottoscrizioni dei membri della Commissione esaminatrice in date e orari diversi. (*doc. nn. 14, 15, 16 e 17*).

Tali circostanze determinano la palese violazione dell'interesse sotteso alla verbalizzazione contestuale, volta a garantire l'esigenza di una corretta rappresentazione documentale, nonché di un analitico ed attendibile resoconto delle operazioni compiute.

Le peculiari operazioni poste in essere nel corso delle sedute per la correzione degli elaborati richiedevano, in considerazione della loro specificità, complessità ed analiticità, una immediata resocontazione, necessaria ad evitare la dispersione di elementi informativi.

Invero, la mancata allegazione al verbale delle griglie di valutazione relative a ciascun candidato, nonché la sottoscrizione differita tanto del verbale quanto delle griglie inerenti ai punteggi assegnati, impediscono ogni possibilità di verifica e controllo sull'iter procedurale seguito dalla commissione in sede di

correzione (doc. nn. 11, 12 e 13).

Si ritiene, pertanto, illegittima la procedura concorsuale cui le operazioni descritte si riferiscono.

MOTIVO n. 7

Violazione artt. 3, 51 e 97 della Costituzione italiana - Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'08.07.2020, Eccesso di Potere per Falsità dei Presupposti, Irragionevolezza e Sviamento di Funzione.

Il comportamento assunto dalla Commissione esaminatrice risulta viziato da difetto di motivazione, di presupposti e comunque da evidente illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché contrario ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa, avendo violato il principio all'anonimato dei ricorrenti e comunque il legittimo affidamento ingenerato dalla normativa speciale della selezione.

Il concorso, infatti, secondo quanto disposto dalla normativa, si doveva svolgere nel rispetto dell'anonimato e della segretezza della prova concorsuale: il candidato doveva estrarre a caso il proprio codice anonimo, che veniva associato alla sua prova e riportato all'interno della stessa; entrambi venivano inseriti all'interno di un file criptato, che doveva custodire l'elaborato del candidato ed il codice anonimo, senza alcuna informazione relativa all'esaminando.

Dall'esame della documentazione inviata dall'Amministrazione a seguito della richiesta di accesso agli atti risulta, viceversa, una difformità rispetto a quanto previsto dai decreti che regolano lo svolgimento della procedura concorsuale.

Ciascun foglio degli elaborati, infatti, oltre ai quesiti e alle risposte, non

contiene il codice anonimo del candidato, bensì l'indicazione della classe di concorso della prova "A022 Regione Marche" e il codice fiscale del candidato (doc. n. 12, 14, 15 e 17).

Tale circostanza implica l'impossibilità di considerare anonimo l'elaborato, poiché l'indicazione del codice fiscale sui fogli della prova rende facilmente identificabili il nome e i dati del candidato stesso e non garantisce il rispetto dell'anonimato e la *par condicio* di tutti i partecipanti.

Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la *par condicio* tra i candidati.

Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale e incondizionata, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L'esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario, al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate (in giurisprudenza, cfr. *ex multis* T.A.R. Napoli, sez. IV, 04/11/2019, n. 5212; T.A.R. Pescara, sez. I, 28/01/2021, n. 32; T.A.R. Lazio, Sez. I quater, Sent.,

(ud. 23/01/2018) 21/02/2018, n. 1988).

È evidente, pertanto, che nella fattispecie concorsuale in esame i sopraindicati principi risultano violati dalle riferite modalità di identificazione degli elaborati applicate dall'Amministrazione procedente.

MOTIVO n. 8

- Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'08.07.2020, Eccesso di Potere per Falsità dei Presupposti, Irragionevolezza e Sviamento di Funzione.

Dall'analisi dei documenti della Commissione nominata per la procedura straordinaria per il concorso - "*Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado - per esami e titoli - classe di concorso A022*" emerge una ulteriore violazione, in quanto in sede di esame, veniva consegnata la prova scritta sprovvista della griglia di correzione degli elaborati.

Tale circostanza ha impedito ai candidati di conoscere i criteri di valutazione seguiti dalla Commissione e l'effettiva predeterminazione degli stessi (*doc. nn. 12, 14, 15 e 17*).

MOTIVO n. 9

- Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di cui ai decreti n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'08.07.2020, Eccesso di Potere per Falsità dei Presupposti, Irragionevolezza e Sviamento di Funzione.

Ulteriore violazione attiene alla formulazione del **quesito n. 5 della prova scritta** della classe di concorso A022, laddove si stabiliva che "*Il/la candidato/a illustri i possibili impieghi didattici dei programmi multimediali di visualizzazione dall'alto per affrontare, in una terza classe di scuola secondaria di primo grado, il tema dell'orientamento geografico*".

In riferimento a tale aspetto, corre l'obbligo sottolineare che il suddetto quesito non veniva formulato correttamente, poiché il tema dell'orientamento geografico è un argomento che inerisce ad un'attività didattica del programma della classe prima e non della classe terza di scuola secondaria di primo grado. Tale errore ha impedito agli esaminati di formulare la risposta corretta (*doc. nn. 11, 12, 14, 25 e 17*).

Detto quesito n. 5 ha disorientato i concorrenti incidendo sul risultato della prova e, quindi, è tale da invalidare la prova stessa.

I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti al ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

Gli odierni istanti, nelle qualità in atti e per mezzo del proprio Avvocato, come sopra rappresentati e difesi,

P.Q.M.

CHIEDONO

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, *contrariis reiectis*

VOGLIA

così provvedere:

In via incidentale, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e di conseguenza degli artt. 13 dei decreti nn. 510/2020 e 783/2020, laddove stabiliscono che la prova di lingua straniera debba essere sostenuta in lingua inglese.

Nel merito:

1. annullare i provvedimenti impugnati **D. D. G. n. 510 del 23.04.2020**,
D. D. G. n. 783 dell'08.07.2020 e la Graduatoria di merito dei
vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso
A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado,
relativamente alla Regione Marche, Allegato DDG 453 del 07 giugno
2021, 202106070827 Graduatoria A022 MARCHE, registrazione
informatica: m pi. AOODRMA REGISTRO DECRETI. R.
0000453.07-06-2021 e tutti gli atti antecedenti, presupposti, attuativi,
integrativi, connessi e/o consequenziali ai succitati provvedimenti,
ancorché non conosciuti dai ricorrenti, con ogni consequenziale
pronuncia di legge;

2. in ogni caso con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

1. Decreto Ministeriale n. 510 del 23.04.2020.
2. Decreto Ministeriale n. 783 del 08.07.2020.
3. Graduatoria di Merito dei Vincitori della Procedura Concorsuale
Classe Concorso A022 Italiano Storia Geografia Scuola Secondaria I
grado Regione Marche.
4. Allegato A Prospetto ripartizione Posti Classe di concorso A022
decreto n. 510/2020.
5. Allegato A Prospetto ripartizione Posti Classe di concorso A022
decreto n. 783 del 08.07.2020.
6. Copia circolare del 01.10.2020 con indicazioni relativa allo
svolgimento della prova scritta.
7. Copia circolare indicazioni operazioni della correzione delle prove

	scritte da parte delle commissioni giudicatrici del 07.01.2021.	
	8. Curriculum Presidente Commissione Esami Corridoni Laurretta.	
	9. Copia allegato esiti prova scritta classe di concorso A022 Italiano	
	Storia Geografia delle Marche.	
	10. Decreto Nomina Commissione Esami classe di concorso A022 Italiano	
	Storia Geografia delle Marche.	
	11. Copia. Verbale.n.13 del 20.03.2021 della Commissione Esami classe di	
	concorso A022 Italiano Storia Geografia delle Marche.	
	12. Copia Prova Esame di Santarelli Paolo classe di concorso A022	
	Italiano Storia Geografia delle Marche.	
	13. Copia Griglia Correzione Prova Scritta Santarelli Paolo del 19.04.2021	
	classe di concorso A022 Italiano Storia Geografia delle Marche.	
	14. Copia prova di esame Chiurchiù classe di concorso A022 Italiano	
	Storia Geografia delle Marche.	
	15. Copia prova esame Di Stefano Camilla classe di concorso A022	
	Italiano Storia Geografia delle Marche.	
	16. Copia Griglia di valutazione esame Di Stefano Camilla classe di	
	concorso A022 Italiano Storia Geografia delle Marche.	
	17. Copia prova di esame di Villa Laura classe di concorso A022 Italiano	
	Storia Geografia delle Marche.	
	18. Allegato C Programmi straordinario immissione in ruolo classe di	
	concorso A022 Italiano Storia Geografia delle Marche (510.pag. 41-	
	43).	
	Si chiede di ordinare l'esibizione documentale dei provvedimenti impugnati,	
	nonché degli atti e dei documenti in base ai quali sono stati emanati e, in ogni	

caso, di quelli rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.


Con riserva di dedurre ulteriormente, azionare ulteriori mezzi istruttori nel corso di causa e/o di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il presente ricorso ha per oggetto procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

San Benedetto del Tronto - Roma, 21.07.2021

Avv. Giuseppe Fanesi




PROCURA SPECIALE

Il Sottoscritto SANTARELLI PAOLO, nato a Pescara (PE) il 06.09.1968, residente a Roma, Contrada Circonvallazione Gianicolenze n. 204, codice fiscale SNTPLA68P06G482X, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 28.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi




PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta CASAGRANDE SILVIA, nata a Fermo (FM) il 02.12.1975, residente a Porto San Giorgio, via Esino n. 9, codice fiscale CSGSLV75T42D542V, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 28.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta DI SALVATORE MARIA LAURA, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 28.05.1982, residente a San Benedetto del Tronto, via Aniene n. 57, codice fiscale DSLMLR82E68H769M, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 28.06.2021

Firma

Maria Laura Di Salvatore

È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi

[Firma]

PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta MESSI ELISABETTA, nata a Fermo (FM) il 09.11.1982, residente a Fermo, via Vivaldi n. 6, codice fiscale MSSLBT82S49D542F, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.


San Benedetto del Tronto, 28.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

Il Sottoscritto Leonì Luca,

nato a Montegranaro (FM) il 23.08.1983, residente a Torre San Patrizio (FM), via M. Collier n. 5, codice fiscale LNELCU83M23F522G, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 28.06.2021

Firma


È Autentica
Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

Il Sottoscritto RASPINO MASSIMILIANO, nato a Roma il 12.03.1971, residente aa Ascoli Piceno, via D'Argillano n. 13, codice fiscale RSPMSM71C12H501K, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 29.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta VILLA LAURA, nata ad Ascoli Piceno il 10.04.1989, residente a Spinetoli (AP), via Francesco Cinaglia n. 7, codice fiscale VLLRA89D50A462B, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonero l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 29.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta CHIURCHIÙ BIANCA, nata a Macerata il 25.06.1978, residente a Francavilla D'Ete, via Rotabella n. 1, codice fiscale CHRBNC78H65E783K, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elege domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonero l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 29.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta DI STEFANO CAMILLA, nata a Fermo, il 21.11.1989, residente a Porto San Giorgio (FM), Via Nazario Sauro n. 145, codice fiscale DSTCCL89S61D542X, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analogha azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elege domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 30.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta DI STEFANO CAMILLA, nata a Fermo, il 21.11.1989, residente a Porto San Giorgio (FM), Via Nazario Sauro n. 145, codice fiscale DSTCCL89S61D542X, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elege domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonera l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 30.06.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



PROCURA SPECIALE

La Sottoscritta SANTARELLI MONICA, nata a Fermo, il 13.06.1979, residente a Porto San Giorgio (FM), Via Galliano n. 39, codice fiscale SNTMNC79H53D542X, delega l'Avv. Giuseppe Fanesi del Foro di Ascoli Piceno, a rappresentarlo/a e difenderlo/a in giudizio nel ricorso per l'annullamento della Procedura straordinaria, del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di Concorso A022 del 2020 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo e secondo grado per il Comparto Scuola, in ogni sua fase e grado, innanzi al TAR competente. Dichiaro di essere stato reso edotto sui rischi del contenzioso e il grado di complessità del mandato, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, alla prevedibile misura dei costi della prestazione. Revoca espressamente ogni altra procura eventualmente conferita per l'analoga azione. Conferisce al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quella di nominare sostituti e indicare domiciliatari, transigere e conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare l'altrui rinuncia. Elege domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Fanesi sito in San Benedetto del Tronto (AP) - Viale Celso Ulpiani n. 28, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC avvgiuseppefanesi@puntopec.it, tel. e fax 0735780267, mail: avv.giuseppefanesi@libero.it. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche quelli sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento. Esonero l'avvocato dall'effettuare comunicazioni sullo svolgimento del giudizio se non espressamente richieste. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi ex art. 18 co.5 del D.M. Giustizia nr. 44/2011, e D.M. Giustizia nr. 48/2013.

San Benedetto del Tronto, 06.07.2021

Firma



È Autentica

Avv. Giuseppe Fanesi



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello Roma, ad istanza dell'Avv. Giuseppe Fanesi, del foro di Ascoli Piceno, procuratore come in atti dei Signori **SANTARELLI PAOLO**, nato a Pescara il 06.09.1968 c.f. SNTPLA68P06G482X, residente in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 204; **RASPINO MASSIMILIANO**, nato a Roma il 12.03.1971 c.f. RSPMSM71C12H501K, residente in Ascoli Piceno, Via Argillano n. 13; **VILLA LAURA**, nata ad Ascoli Piceno il 10.04.1989 c.f. VLLRA89D50A462B, residente in Spinetoli (AP), Via Francesco Cinaglia n. 7; **CASAGRANDE SILVIA**, nata a Fermo il 02.12.1975, c.f. CSGSLV75T42D542V, residente in Porto San Giorgio (FM), Via Esino n. 9; **DI SALVATORE MARIA LAURA**, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 28.05.1982 c.f. DSLMLR82E68H769M, residente in San Benedetto del Tronto (AP), Via Aniene n. 57; **MESSI ELISABETTA**, nata a Fermo il 09.11.1982, c.f. MSSLBT82S49D542F, residente in Fermo, Via Vivaldi n. 6; **LEONI LUCA**, nato a Montegranaro (AP) il 23.08.1983, c.f. LNELCU83M23F522G, residente in Torre San Patrizio (FM), Via M. Collier n. 5; **CHIURCHIÙ BIANCA**, codice fiscale CHRBNC78H65E783K, nata a Macerata il 25.06.1978, residente a Francavilla D'Ete, via Rotabella n. 1; **DI STEFANO CAMILLA**, nata a Fermo, il 21.11.1989, residente a Porto San Giorgio (FM), Via Nazario Sauro n. 145, codice fiscale DSTCCL89S61D542X; **SANTARELLI MONICA**, nata a Fermo, il 13.06.1979, residente a Porto San Giorgio (FM), Via Galliano n. 39, codice fiscale SNTMNC79H53D542X

ho notificato

al **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Signor Ministro in carica, presso

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma (00186);

il suesteso ricorso al TAR del Lazio con relativa procura alle liti trasmettendone

copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale

Roma, li

L'Ufficiale Giudiziario

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Reg 0/2021 Mod.A/Ter P Rich. 22/07/21

Cr.32858 - 1/3

Z.
104

S.
6

Richiedente SANTARELLI PAOLO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MINISTERO ISTRUZIONE, IN P. MINISTRO PT C/O AVVOCATURA DISTR.LE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee, a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funziario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funziario/Uff.Giud. _____

LAVORO

km 6
trasf. € 2.34

Data richiesta

22/07/21

Ufficiale Giudiziario

110